



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2692 di data 25 giugno 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

- **Impianti funiviari C100h "Puza dai Fò – Plaza" e C101h "Plaza – Colarin", nelle aree sciistiche di Pinzolo e di Madonna di Campiglio;**
- **modifica tecnica non sostanziale concernente la realizzazione di opere di sbarriamento e riqualificazione della stazione intermedia ubicata in località "Plaza", in Comune di Pinzolo.**

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|--|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 12 giugno 2019, con la quale la società Trentino Sviluppo S.p.A., con sede a Rovereto, Via Fortunato Zeni, 8, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale concernente la realizzazione di opere di sbarriamento e riqualificazione della stazione intermedia degli impianti funiviari C100h "Puza dai Fò – Plaza" e C101h "Plaza – Colarin", ubicata in località "Plaza", nell'area sciistica di Pinzolo, in Comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Alberto Iori, datati giugno 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale concerne la realizzazione di opere di sbarriamento e riqualificazione della stazione intermedia "Plaza", a servizio degli impianti funiviari "Puza dai Fò – Plaza" e "Plaza – Colarin", che prevedono in particolare: il rifacimento delle scale di accesso al piano di imbarco e la contestuale realizzazione di due ascensori; la creazione a piano terra, a fianco dell'esistente cabina elettrica, di un magazzino per il deposito di materiali di consumo e l'alloggiamento di mezzi.

Preso atto che con nota pervenuta in data 21 giugno 2019, prot. n. 396926, il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha espresso, per quanto di competenza, parere positivo in ordine all'intervento in oggetto, ritenendo il progetto coerente con quanto analizzato in sede di VIA e ritenendo le modifiche apportate non sostanziali.

Preso atto della nota dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta di data 21 giugno 2019, prot. n. 3005/6.1, trasmessa al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con la quale ha comunicato che sotto il profilo tecnico l'intervento in oggetto non contrasta con l'art. 40.8 delle norme di attuazione del Piano del Parco.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che le opere in argomento sono da considerarsi una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato, altresì, che le opere in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, idrogeologico, forestale e paesaggistico.

Considerato che le opere in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Trentino Sviluppo S.p.A., con sede a Rovereto, Via Fortunato Zeni, 8, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale concernente la realizzazione di opere di sbarriamento e riqualificazione della stazione intermedia degli impianti funiviari C100h "Puza dai Fò – Plaza" e C101h "Plaza – Colarin", ubicata in località "Plaza", nell'area sciistica di Pinzolo, in Comune di Pinzolo, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;

2. di stabilire che i lavori autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
3. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata un'attestazione di presa visione del progetto, resa dal tecnico responsabile, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica sull'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento;
4. di richiamare il rispetto degli obblighi in carico alla società Funivie Pinzolo S.p.A., indicati al punto 6) della deliberazione di valutazione di impatto ambientale n. 585 di data 9 aprile 2018, relativamente alla redazione dei report annuali di monitoraggio, nonché di quanto indicato ai precedenti punti 2) e 3) del medesimo provvedimento per quanto riguarda le condizioni per le quali la valutazione d'incidenza ambientale risulta essere positiva;
6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
8. di stabilire che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette ed alla società Funivie Pinzolo S.p.A. venga inviata copia della presente deliberazione;
9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

SG/AS/SD/fr